



CIRCOLARE INFORMATIVA 15/96

Milano, 3 giugno 1996

OGGETTO: Decreto del Ministero del Tesoro in tema di criteri di iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANESTO FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING

CREDEMACTOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT

FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR

GENERALE FACTOR
I.F.L.S. FACTORING
IFTITALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING

MEDIOLANUM FACTOR
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
DOTT. FERRONI
SIG. DINI
DOTT. FORNASARI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. DEGREGORI
SIG. CECI
SIG. PERETTO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGLIO
ING. AMBROSINI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. BURCHI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. MONZA
DOTT. SUPPO
SIG. TANSINI
DOTT. SACCHI
DOTT. ZENONI
RAG. VENTURINI
DOTT. MAZZANTINI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SIG. DINI
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1996.

Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico che stabilisce che il Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visti i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco speciale;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il contenuto delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei confronti del pubblico;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari esercenti attività di assunzione di partecipazioni;

Considerata l'opportunità di adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esso pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con

l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

Ritenuto che per la determinazione delle singole componenti dei parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico si faccia riferimento sia alla disciplina del bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;

Avuta presente l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti;

Tenuto conto dell'opportunità di prevedere termini temporali più ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma 1, del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «testo unico», il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico;

c) per «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;

d) per «intermediari», gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione degli intermediari

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:

a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi;

b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni — ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 — che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 50 miliardi;

c) gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

d) gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo unico.

Art. 3.

Intermediari appartenenti al medesimo gruppo

1. Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato.

2. Qualora due o più intermediari siano controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

Art. 4.

Sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco speciale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. La perdita delle condizioni, indicate all'art. 2, comma 2, che hanno determinato l'iscrizione di un intermediario nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venire meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.

3. Per gli intermediari di cui al comma 2 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dalle relative istruzioni

applicative della Banca d'Italia, la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all'art. 2410 del codice civile e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.

4. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 3 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

Art. 5.

Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale

1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Nell'individuazione delle componenti sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attività finanziaria la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco speciale e per i quali non sono verificate le condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono, previa comunicazione da inviare alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rimanere iscritti nell'elenco speciale. Trascorso tale termine senza che l'intermediario abbia avanzato la domanda, la Banca d'Italia procede alla cancellazione d'ufficio.

2. Per gli intermediari di cui al comma 1, la verifica delle condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, fino a quando non sono verificate per detti intermediari le condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Si applica l'art. 4, commi 2, 3 e 4.

3. Son abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993 concernenti i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco speciale.

4. La Banca d'Italia stabilisce, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di iscrizione nell'elenco speciale ed emana istruzioni sulla composizione degli aggregati di cui all'art. 5.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: Dna

96A3319